

Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto

## **Regolamento sui costi**

Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto

## Sommario

---

Art. 1	Scopo
Art. 2	Servizi soggetti a pagamento
Art. 3	Spese relative all'investimento
Art. 4	Commissione di emissione per i distributori
Art. 5	Gestore patrimoniale e consulente
Art. 6	Retribuzioni di soggetti terzi
Art. 7	IVA
Art. 8	Imposta preventiva
Art. 9	Interessi attivi in caso di soluzioni d'investimento in titoli
Art. 10	Servizi addizionali e spese
Art. 11	Computo e oneri degli indennizzi e dei costi annuali
Art. 12	Lingua prevalente
Art. 13	Lacune nel regolamento
Art. 14	Modifiche al regolamento
Art. 15	Entrata in vigore

## Regolamento sui costi

Visto l'Art. 6 degli Statuti della Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto ("Fondazione"), il Consiglio della Fondazione adotta il seguente Regolamento sui costi:

### Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento sui costi stabilisce gli indennizzi risultanti dal rapporto di natura contrattuale tra la Fondazione e le eventuali parti contrattuali.

Si distinguono spese per servizi di base (Art. 2), spese relative all'investimento (Art. 3) nonché commissioni di emissioni per i distributori (Art. 4).

### Art. 2 Servizi di base soggetti a pagamento

Per i seguenti servizi la Fondazione riscuote gli indennizzi di seguito specificati:

Trasferimento tramite bonifico del capitale di libero passaggio ad altre istituzioni di libero passaggio o casse pensioni in Svizzera	CHF 0
Trasferimento tramite bonifico in seguito a pensionamento	
- in caso di residenza del beneficiario in Svizzera	CHF 0
- in caso di residenza del beneficiario all'estero	CHF 250
Versamenti negli altri casi previdenziali	
- in caso di residenza del beneficiario in Svizzera	CHF 250
- in caso di residenza del beneficiario all'estero	CHF 400
Ricerche di indirizzi	CHF 50
Richiesta di conferma di trasferimento	CHF 50
Richiesta di certificato di sicurezza sociale di paese UE/EFTA	CHF 100
Recupero della ritenuta alla fonte	CHF 200
Prelievo anticipato per promozione della proprietà di abitazioni per caso,	CHF 400
- con residenza in Svizzera	CHF 600
- con residenza all'estero	
Costituzione in pegno per promozione della proprietà di	CHF 50

Le spese addebitate da soggetti terzi connesse ad incarichi conferiti dall'intestatario della previdenza (ad esempio: spese per la trasmissione di titoli) vengono rindebitate all'intestatario della previdenza.

Gli oneri straordinari, che non sono indicati nel presente Art. 2, vengono addebitati all'intestatario della previdenza in base al principio causale.

### Art. 3 Spese relative all'investimento

#### (a) Soluzioni mediante conto

Gestione del conto di libero passaggio, all'anno CHF 0

#### (b) Soluzioni basate su titoli

In caso di soluzioni basate su titoli, le spese riferite all'investimento si attengono nell'ambito delle seguenti disposizioni al rispettivo accordo di libero passaggio:

#### investimenti singoli (execution only)

acquisto, custodia e vendita di investimenti singoli senza ulteriori servizi definiti specificatamente

Commissioni di vendita e acquisto*	max. 0.5%
dell'onere di amministrazione**	max. 0.4%
all'anno	

\* In % del valore di quotazione. Ciò comprende: gli oneri sia della Fondazione, sia della banca correlate all'acquisto o alla vendita degli investimenti. Si aggiungono le imposte di bollo nonché le eventuali imposte e spese esterne della banca.

\*\*Ciò comprende: l'amministrazione della Fondazione nonché la gestione del deposito.

#### i mandati di consulenza (Advisory Mandate)

L'acquisto, la custodia e la vendita di investimenti sulla base di un mandato consulenza

Commissioni di vendita e acquisto*	max. 0.5%
dell'onere di amministrazione**	max. 0.4%
all'anno	
Compensi di consulenza	max. 0.4%
all'anno	

L'importo per le commissioni di vendita e di acquisto, le spese di amministrazione e i compensi di consulenza in ogni caso ammonta a massimo 1.0% all'anno.

\* In % del valore di quotazione. Ciò comprende: gli oneri sia della Fondazione, sia della banca correlate all'acquisto o alla vendita degli investimenti. Si aggiungono le imposte di bollo, nonché le eventuali imposte e spese esterne della banca.

\*\*Ciò comprende: l'amministrazione della Fondazione nonché la gestione del deposito

#### All-In Fee\* come anche mandati di gestione patrimoniale

acquisto, custodia e vendita di investimenti sulla base di un mandato di rappresentanza alla Fondazione o di un mandato di gestione patrimoniale a una banca o a un gestore patrimoniale con autorizzazione alla gestione di investimenti collettivi.

All-In Fee	max. 1.2% all'anno
------------	--------------------

\* Ciò comprende: l'amministrazione della fondazione, la gestione del deposito, il monitoraggio, la selezione continua dei titoli più idonei, assistenza. Si aggiungono le imposte di bollo, nonché le eventuali imposte e spese esterne della banca

#### **Art. 4 Commissione di emissione per i distributori**

---

La commissione di emissione è una tantum ed è limitata al 2% della quota in titoli. L'indennizzo copre i costi per l'attività di distribuzione dei distributori e dei loro consulenti, nonché l'avvio di relazioni commerciali e la relativa consulenza dell'intestatario della previdenza.

#### **Art. 5 Gestore patrimoniale e consulente**

---

Gli indennizzi spettanti alle parti contrattuali, come il gestore patrimoniale, il distributore e il consulente vengono addebitati direttamente sul conto di libero passaggio dell'intestatario della previdenza. L'indennizzo deriva dall'accordo di libero passaggio.

#### **Art. 6 Retribuzioni di soggetti terzi**

---

1. Le retribuzioni di soggetti terzi, che vengono rimborsate alla Fondazione in aggiunta alle indennità per le spese, sono da presentare e da accreditare all'intestatario della previdenza.
2. I soggetti terzi incaricati all'intermediazione di attività di previdenza sono tenuti, durante il primo contatto con il proprio cliente, a fornire adeguate informazioni relative alla modalità e all'origine degli indennizzi per le proprie attività di mediazione (Art. 48k par. 2 OPP 2).

#### **Art. 7 IVA**

---

La Fondazione non è soggetta a imposta sul valore aggiunto (IVA)

#### **Art. 8 Imposta preventiva**

---

Il rimborso dell'imposta preventiva e della ritenuta alla fonte sarà richiesto annualmente dalla Fondazione, ove giustificabile, presso l'Amministrazione Federale delle contribuzioni.

#### **Art. 9 Interessi attivi e soluzioni basate su titoli**

---

In caso di soluzioni basate sui titoli, i crediti non devono essere soggetti a interesse alle condizioni stabilite nei conti previdenziali.

#### **Art. 10 Servizi aggiuntivi e spese**

---

I servizi straordinari o i costi della Fondazione generati o richiesti dall'intestatario della previdenza vengono addebitati direttamente al conto di libero passaggio dell'intestatario della previdenza, previa comunicazione.

#### **Art. 11 Computo e oneri degli indennizzi e dei costi annuali**

---

1. Nel caso di un recesso dalla Fondazione, è previsto un addebito degli indennizzi pro rata temporis alla data di valuta del recesso dalla Fondazione.

2. Salvo diversamente convenuto nell'accordo di libero passaggio, la base di calcolo per la commissione di emissione è composta da quella parte dell'importo del versamento prevista per l'investimento in titoli.
3. La base di calcolo per le spese di amministrazione, di gestione patrimoniale, di consulenza e All-Inn Fee, secondo Art. 3, è costituita dal valore di mercato medio determinato per il periodo fatturazione della quota in titoli.
4. La commissione di emissione viene addebitata al momento della ricezione del pagamento.
5. Gli indennizzi ricorrenti vengono addebitati con scadenza trimestrale sul conto di libero passaggio.
6. Tutte le altre spese vengono addebitate secondo l'onere.

#### **Art. 12 Lingua prevalente**

---

Qualora vi siano delle discrepanze tra le diverse versioni linguistiche, prevale il regolamento tedesco.

#### **Art. 13 Lacune nel regolamento**

---

Qualora, in merito a speciali circostanze, il presente regolamento non contenga alcuna disposizione specifica, il Consiglio della Fondazione introdurrà una disposizione in linea con lo scopo della stessa.

#### **Art. 14 Modifiche al regolamento**

---

Il Consiglio della Fondazione può decidere in qualsiasi momento di modificare il presente regolamento. Le modifiche vengono comunicate all'intestatario della previdenza tramite comunicazione scritta o elettronica. La versione più recente in vigore è a disposizione dell'intestatario della previdenza sui siti web [www.uvzh.ch](http://www.uvzh.ch) e [www.unabhaengigevor-sorge.ch](http://www.unabhaengigevor-sorge.ch) oppure può essere richiesta alla Fondazione.

#### **Art. 15 Entrata in vigore**

---

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di costituzione della Fondazione.

---

Zurigo, 28 giugno 2016

Il Consiglio della Fondazione indipendente di libero passaggio Svitto